

	Repertorio n. 16669	Raccolta n. 10718
	Costituzione di società a responsabilità limitata	
	REPUBBLICA ITALIANA	In corso di registrazione
	Il giorno ventotto ottobre duemilaventicinque	
	28 ottobre 2025	
	In Pescara, via Caravaggio n. 125.	
	Innanzi a me Dottoressa Verna Federica, Notaio in PESCARA	
	iscritta nel collegio notarile dei Distretti riuniti di Teramo	
	e Pescara,	
	è personalmente comparso:	
	- MAINARDI EMANUELE , nato a Chiaravalle, il giorno 24 aprile	
	1979, codice fiscale MNR MNL 79D24 C615B, domiciliato in pro-	
	prio in Ancona, via Raffaello Sanzio n. 14, e per la carica	
	presso la sede della società di cui infra, il quale interviene	
	al presente atto in proprio e nella sua qualità di Amministra-	
	tore Delegato e Legale Rappresentante della ARAP ENERGIA	
	S.R.L. , codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del-	
	le Imprese di Chieti Pescara 02400150682, R.E.A. n. PE-428994,	
	con sede legale in Cepagatti, via Nazionale SS 602 KM 51+355	
	SN, Frazione Villanova, con capitale sociale di Euro 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero) i.v., al presente atto autoriz-	
	zato in forza di delibera dell'assemblea dei soci tenutasi in	
	data 21/10/2025, il cui verbale, in estratto autentico per me	
	notaio, si allega al presente atto sub. A) , onde farne parte	
	integrante e sostanziale; società costituita a Pescara, con	

atto a mio rogito, in data 6/2/2024, rep. 14257/9198, registrato a Pescara il 23/2/2024 al n. 1961/it ed iscritta presso il competente Registro Imprese in data 22/2/2024;

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il presente atto pubblico con il quale stipula quanto segue:

Art.1) La società ARAP ENERGIA S.R.L., come sopra rappresentata, allo scopo di realizzare il progetto denominato "SULMONA 2", costituisce una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

ARAP ENERGIA SU2 S.r.l.

Art.2) La società ha sede in Cepagatti, via Nazionale SS 602 Km 51+355 sn, Frazione Villanova, precisandosi che le eventuali future variazioni dell'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, risulteranno da apposita iscrizione da eseguirsi presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. C.C.

Art.3) 3.1 La società ha per oggetto e svolge le seguenti attività:

- la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia da fonti rinnovabili, nonché la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei relativi impianti ivi comprese tutte le opere infrastrutturali e accessorie;

- l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico anche in modalità ESCO attraverso contratti di tipo EPC.

3.2 Anche a tal fine la società potrà:

- fornire tutti i servizi, nel settore dell'energia relativamente alla fase della produzione, della trasmissione, della trasformazione per vettori energetici alternativi, della distribuzione ai fini del consumo finale;

- eseguire, curare, svolgere e coordinare analisi dei fabbisogni energetici (energy audit) al fine di conseguire un uso razionale ed efficiente dell'energia all'interno dei processi di produzione (energy saving activities) nel rispetto dell'equilibrio ambientale, sia all'interno sia verso l'esterno, di ogni attività produttiva;

- realizzare piani di sviluppo, anche innovativi e con l'applicazione di nuove tecnologie, volte a favorire i processi di decarbonizzazione e transizione energetica;

- svolgere tutte le attività necessarie all'ottenimento dei "Certificati Bianchi" per nuovi impianti di produzione e/o per il loro potenziamento, ammodernamento e/o conversione e di tutte le forme di incentivo in capo al GSE;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società, Enti e privati concedendo le opportune garanzie reali e personali;

	- gestire l'attività commerciale attraverso i sistemi della	
	new economy (commercio elettronico), comunicazioni e relazioni	
	istituzionali, attività di comunicazione e di educazione	
	ambientale;	
	- definire proposte dei documenti di programmazione e	
	pianificazione di sistema.	
	3.3 La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni	
	commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute	
	necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.	
	3.4 Al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali, la	
	società, infine, ove consentito dalla legge, potrà assumere	
	interessenze e partecipazioni in altre società o imprese	
	costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso o	
	affine al proprio, nei limiti dell'art. 2361 c.c. e del D.lgs.	
	175 del 2016, potrà partecipare finanziariamente ed	
	operativamente a joint ventures, società miste, consorzi,	
	società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei	
	di imprese, Gruppi Europei di Interesse Economico e potrà in	
	via non prevalente e strumentale, prestare fidejussioni a	
	garanzia di obbligazioni assunte anche da terzi.	
	3.5 Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di	
	partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente	
	escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di	
	cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, nonché	

quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

Art. 4) La società ha durata fino al 31 dicembre 2074.

Art.5) La società è regolata dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, onde formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa fattamene dal comparente.

Art.6) Il capitale della società è fissato in **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** e viene interamente sottoscritto dal socio **ARAP ENERGIA S.R.L.**

Si dà atto che il detto capitale è stato interamente versato dal suddetto socio a mezzo assegno bancario tratto oggi su BNL S.p.a. n. 312401954510

Art.7

Il socio, come sopra rappresentato, stabilisce che la società venga amministrata, a tempo indeterminato, da un amministratore unico, in persona del signor MAINARDI EMANUELE, sopra generalizzato, precisandosi che l'incarico sarà a titolo gratuito.

Il suddetto accetta la carica e dichiara di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea. Dette affermazioni risultano anche dalla dichiarazione resa e sottoscritta dall'amministratore e che verrà depositata presso la

sede sociale.

Allo stesso vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.

Il signor MAINARDI EMANUELE dichiara di aver ricevuto, con le modalità sopra indicate, il capitale sociale liberato dal socio e che provvederà a versare la suddetta somma in un conto corrente intestato alla società.

Il socio, come sopra rappresentato, autorizza espressamente l'amministratore a ritirare detta somma.

Il socio nomina, quale Revisore Legale dei conti, il dottor **DIAMANTINI ENZO nato a Pescara (PE), il giorno 8 febbraio 1963, domiciliato in Ortona (CH), via della Libertà n. 66, codice fiscale DMN NZE 63B08 G4820**, che svolge la propria attività in Pescara, via Caravaggio n. 125, numero di iscrizione al Registro dei Revisori dei conti 4517, Data Decreto Ministeriale: 27/07/1999, Gazzetta Ufficiale: n.77 del 28/09/1999 - Sezione del Registro: A.

Art. 8) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Art.9) L'importo globale delle spese per la costituzione che si indica in Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) è a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, al comparente che, da me interpellato, lo approva dichiarando-

lo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive unitamente a me
notaio alle ore dieci e minuti quindici (h. 10.15).

Occupa pagine sei intere e parte della settima di fogli due,
ed è stato scritto con sistema elettronico da persona di mia
fiducia, salvo aggiunte di mia mano.

F.to: EMANUELE MAINARDI, Dott.ssa FEDERICA VERNÀ Notaio.

ARAP ENERGIA S.R.L.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 OTTOBRE 2025

L'anno 2025 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 17.10 presso la sede legale della Società in Cepagatti (PE), Via Nazionale SS 602 km 51+355 sn, c/o Centro Direzionale 2° piano, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della società ARAP ENERGIA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1.	Costituzione di società veicolo (SPV) per lo sviluppo dei progetti
2.	Varie eventuali

Sono presenti:

- ARAP, socio al 51% del capitale sociale, in persona Direttore Generale Avv. Antonio Morgante, giusta delega conferita dal Legale Rappresentante dell'Ente conservata agli atti della Società;
- BLUNOVA ONE S.r.l., socio al 49% del capitale sociale, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante Dott. Fabio Maresca, mediante collegamento in audio-video conferenza.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Anthony Hernest Aliano, Presidente;
- Ing. Emanuele Mainardi, Consigliere, mediante collegamento in audio-video conferenza;
- Sig. Danilo Paolucci, mediante collegamento in audio-video conferenza;
- Avv. Carolina Vitulli, Consigliere, mediante collegamento in audio-video conferenza;
- Dott.ssa Eleonora D'Alberto, mediante collegamento in audio-video conferenza;

E' presente il Sindaco Unico Dott. Enzo Diamantini, mediante collegamento in audio-video conferenza. Ai sensi di Statuto assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Anthony Hernest Aliano, il quale chiama a fungere da segretario il Direttore Generale Avv. Antonio Morgante, che accetta di svolgere tale ruolo.

Il Presidente ammette ad assistere alla riunione il Dott. Lorenzo Gianfelici e l'Ing. Giorgio Paoletta per il supporto operativo allo svolgimento della stessa.

Il Presidente:

- dato atto che l'Assemblea è stata convocata con PEC diramata il 10 ottobre 2025;
- accertata l'identità dei presenti e la loro possibilità di intervenire, acquisire e produrre documenti;
- constatato che è presente l'intero capitale sociale e che sono presenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo;
- ravvisato che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno,

dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

1. Costituzione di società veicolo (SPV) per lo sviluppo dei progetti

Su invito del Presidente, prende la parola l'Amministratore Delegato Ing. Emanuele Mainardi il quale, ricalcando gli argomenti già rappresentati in occasione della precedente adunanza assembleare del 17/06/2025, ricorda ai presenti che il piano industriale proposto dal socio privato e posto alla base dell'iniziativa ARAP Energia S.r.l. prevede che ogni progetto (o cluster, per piccoli impianti) sia sviluppato tramite società veicolo (SPV), al fine di poterne disporre in modo semplice e diretto, e che tale modello organizzativo e gestionale è stato già illustrato nella seduta consiliare del 03/03/2025 e nell'assemblea del 17/06/2025.

Continua l'Amministratore Delegato, coadiuvato dal Direttore Generale Avv. Antonio Morgante, ricordando ai presenti che lo stesso statuto vigente prevede la possibilità per ARAP Energia S.r.l. di costituire società veicolo ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, e che tale fattispecie risulta conforme alle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica e coerente con le motivazioni analitiche ex art. 5 D.Lgs. 175/2016 che il socio pubblico ARAP ha deliberato e trasmesso alle autorità competenti preliminarmente alla costituzione della società.

Continua l'Amministratore Delegato aggiornando gli astanti sullo stato di avanzamento dei vari progetti in corso e per agevolarne la comprensione distribuisce una scheda descrittiva sintetica.

L'Amministratore Delegato ricorda che i progetti denominati "Avezzano 1", "Avezzano 2", "Sulmona 1" e "Cupello 1" sono stati già affidati alle n. 4 società veicolo costituite in data 18/06/2025, e che per le due iniziative su Avezzano sono state perfezionate le istanze di partecipazione alle aste competitive del GSE di cui al Decreto FER X Transitorio (DM Ambiente n. 457 del 30/12/2024) e si resta in attesa di conoscerne l'esito.

L'Amministratore Delegato continua illustrando i progetti denominati "Sulmona 2" e "Cupello 2" per i quali segnala, in questa sede, l'opportunità di procedere con la costituzione di altre n. 2 società veicolo, al fine di favorire l'efficiente prosecuzione delle attività ad essi correlate.

Pertanto, analogamente a quanto proposto in occasione della precedente Assemblea del 17/06/2025 dalla quale è scaturita la costituzione delle prime quattro società veicolo, si propone ai Soci la costituzione di ulteriori n. 2 (due) società veicolo (SPV) alle quali affidare, rispettivamente, la realizzazione dei progetti denominati "Sulmona 2" e "Cupello 2".

Si propone, altresì, di autorizzare sin d'ora le operazioni di trasferimento, dalla controllante ARAP Energia S.r.l. alle nuove SPV, della titolarità delle connessioni, autorizzazioni e ogni altro diritto afferenti ai progetti che le suddette SPV saranno chiamate a realizzare e funzionali allo sviluppo e alla gestione degli stessi.

Dopo ampia discussione, con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno l'Assemblea all'unanimità delibera:

SPV "ARAP ENERGIA SU2 S.r.l." - progetto "Sulmona 2"

- 1.1. di costituire la società veicolo denominata "ARAP ENERGIA SU2 S.r.l.", nella forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00), sede legale nel Comune di Cepagatti (provincia di Pescara), durata fino al 31 dicembre 2074 al pari della durata della società controllante ARAP Energia S.r.l.;
- 1.2. di approvare la bozza di statuto della società "ARAP ENERGIA SU2 S.r.l.", allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, acconsentendo che ad essa vengano apportate modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie su indicazione del notaio o di altri pubblici uffici per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;
- 1.3. di designare l'Amministratore Unico della società "ARAP ENERGIA SU2 S.r.l." nella persona dell'Ing. Emanuele Mainardi, già Amministratore Delegato della società ARAP Energia S.r.l., che resterà in carica fino a revoca;
- 1.4. di precisare che l'Amministratore Unico sono conferite le medesime deleghe, con i relativi limiti, spettanti in qualità di Amministratore Delegato di ARAP Energia S.r.l. e che, in riferimento alla realizzazione dello specifico progetto "Sulmona 2", allo stesso vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano espressamente ai soci, senza limiti di spesa;
- 1.5. di stabilire sin d'ora che l'incarico dell'Amministratore Unico della società "ARAP ENERGIA SU2 S.r.l." è conferito a titolo gratuito;
- 1.6. di designare il Revisore legale dei conti della società "ARAP ENERGIA SU2 S.r.l." nella persona del Dott. Enzo Diamantini, già Sindaco Unico della società controllante, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata in carica, ossia quello dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027;
- 1.7. di designare il Notaio Dott.ssa Federica Verna in Pescara, iscritta nel collegio notarile dei Distretti riuniti di Teramo e Pescara, quale professionista che curerà la costituzione della società "ARAP ENERGIA SU2 S.r.l.", stabilendo che le spese di costituzione saranno poste a carico della costituenda società;
- 1.8. di delegare l'Amministratore Delegato Ing. Emanuele Mainardi a rappresentare la società nell'atto costitutivo della società "ARAP ENERGIA SU2 S.r.l.", dando sin d'ora per rato e valido il suo operato;
- 1.9. di assegnare alla società "ARAP ENERGIA SU2 S.r.l." lo sviluppo e la realizzazione del progetto denominato "Sulmona 2", autorizzando sin d'ora le operazioni di trasferimento, dalla controllante ARAP Energia S.r.l. alla società veicolo, della titolarità delle autorizzazioni, connessioni e ogni altro diritto afferenti al progetto che dovrà realizzare e funzionali allo sviluppo e alla gestione degli stessi;

- 1.10. di rimandare a decisione futura la definizione dei rapporti di natura convenzionale, parasociale, patrimoniale ed economico-finanziaria che intercorreranno tra i soci, la società e la costituenda società veicolo, in relazione alla gestione ed al funzionamento di quest'ultima;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie eventuali, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17.25.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come in appresso, previa lettura e approvazione dello stesso.

Il Segretario

Avv. Antonio Morgante

Il Presidente

Avv. Anthony Ernest Allano



Repertorio n. 16668

Io sottoscritta **Dott.ssa Federica Verna** notaio in Pescara, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, certifico che la presente copia è stata da me notaio estratta in maniera conforme al suo originale che trovasi alle pagine da 51 a 53 del libro verbali decisioni dei Soci della società "**ARAP ENERGIA S.r.l.**" con sede in Cepagatti (PE), V Nazionale S.S. 602 km 51+355 sn, libro regolarmente vidimato, bollato e tenuto a norma di legge.

Le parti omesse non alterano il contenuto dell'estratto.

Si rilascia per uso CONSENTITO.

Pescara, 28 ottobre 2025



**ALLEGATO "B" AL N. 10718 DI RACCOLTA
STATUTO**

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: **ARAP ENERGIA SU2 S.r.l.**

La società è soggetta alla direzione e al coordinamento del socio unico ARAP ENERGIA S.r.l.

ART. 2 - SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di Cepagatti all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

3.1 La società ha per oggetto e svolge le seguenti attività:

- la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia da fonti rinnovabili, nonché la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei relativi impianti ivi comprese tutte le opere infrastrutturali e accessorie;
- l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico anche in modalità ESCO attraverso contratti di tipo EPC.

3.2 Anche a tal fine la società potrà:

- fornire tutti i servizi, nel settore dell'energia relativamente alla fase della produzione, della trasmissione, della trasformazione per vettori energetici alternativi, della distribuzione ai fini del consumo finale;
- eseguire, curare, svolgere e coordinare analisi dei fabbisogni energetici (energy audit) al fine di conseguire un uso razionale ed efficiente dell'energia all'interno dei processi di produzione (energy saving activities) nel rispetto dell'equilibrio ambientale, sia all'interno sia verso l'esterno, di ogni attività produttiva;
- realizzare piani di sviluppo, anche innovativi e con l'applicazione di nuove tecnologie, volte a fa-



[Handwritten signature]

vorire i processi di decarbonizzazione e transizione energetica;

- svolgere tutte le attività necessarie all'ottenimento dei "Certificati Bianchi" per nuovi impianti di produzione e/o per il loro potenziamento, ammodernamento e/o conversione e di tutte le forme di incentivo in capo al GSE;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società, Enti e privati concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- gestire l'attività commerciale attraverso i sistemi della new economy (commercio elettronico), comunicazioni e relazioni istituzionali, attività di comunicazione e di educazione ambientale;

- definire proposte dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema.

3.3 La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3.4 Al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società, infine, ove consentito dalla legge, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso o affine al proprio, nei limiti dell'art. 2361 c.c. e del D.lgs. 175 del 2016, potrà partecipare finanziariamente ed operativamente a joint ventures, società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, Gruppi Europei di Interesse Economico e potrà in via non prevalente e strumentale, prestare fidejussioni a garanzia di obbligazioni assunte anche da terzi.

3.5 Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; sono tassativamente escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2074 (duemilasettantaquattro) e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

ART. 5 - CAPITALE

5.1 Il capitale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento

(mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di decisione dei soci da adottarsi ai sensi del successivo art. 10.4.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

5.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire la modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.6 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ART. 6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante decisione dei soci da adottarsi ai sensi del successivo art. 10.4.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del Sindaco Unico, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ART. 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a di-



[Handwritten signature]

retto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione dei soci.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod.civ. che ne dispone, nella sussistenza dei presupposti ivi indicati, la postergazione.

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.2 Col consenso di tutti i soci possono essere attribuiti ad alcuni soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili.

8.3 I diritti di cui al precedente punto 8.2 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi col voto favorevole di tutti i soci.

ART. 9 - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

9.1 La partecipazione sociale è trasferibile nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica e soltanto per l'intero capitale.

9.2 La società, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'articolo 2218 del codice civile, può istituire il libro soci. Il libro soci, ove venga istituito, sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'articolo 2215, comma 1, del codice civile e sarà tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società che provvederà al suo costante aggiornamento. Le comunicazioni tra i soci e tra la società e i soci dovranno essere effettuate, salvo diversa specifica disposizione a mezzo posta elettronica certificata, ai recapiti indicati dai soci e risultanti dal Registro delle Imprese, ovvero, dal libro soci, se istituito.

9.3 Qualsiasi trasferimento effettuato in violazione delle previsioni di cui al presente statuto non sarà efficace nei confronti della società e dei soci e il relativo soggetto cessionario, fatto salvo ogni altro diritto o rimedio a favore dei soci e della società, non potrà esercitare, in relazione a tali Partecipazioni, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi nonché il diritto agli utili e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ART. 10 - DECISIONE DEI SOCI

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla

loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge del sindaco unico, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci.

10.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 10.4 che nelle forme di cui al successivo art. 11, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

10.4 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 11, sono adottate mediante consultazione scritta

10.5 Ai fini del perfezionamento della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

10.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10.7 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 11 - ASSEMBLEA

11.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 10.2 al punto d), esclusi l'aumento e la riduzione del capitale, ed al punto e) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo ri-



chieda un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

11.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

11.3 L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ovvero dal Libro Soci, se istituito. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

11.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e l'organo amministrativo e il sindaco unico ovvero tutti i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se il sindaco unico ovvero sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.12 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

12.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

12.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 13.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART.13 - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARE

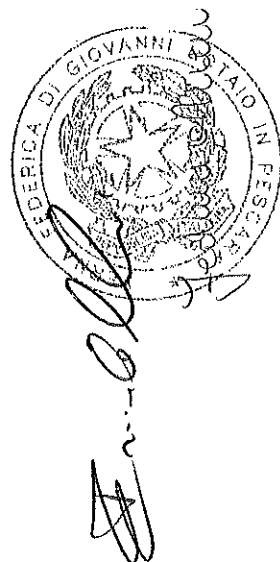
13.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

13.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

13.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazio-



ni.

È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

13.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale

13.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

13.6 L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente art. 10.2 punti d) ed e), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo che per l'aumento di capitale sociale, per la cui delibera è previsto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

ART.14 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

14.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

14.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

14.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

14.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART 15 - AMMINISTRAZIONE

15.1 Gli amministratori potranno essere anche non soci. La nomina degli amministratori avviene con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 10 che precede.

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in oc-

casione della nomina, e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica:

a) da un Amministratore Unico

b) da un Consiglio di amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina, in tal caso dovranno rispettarsi i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e s.m.i.

L'organo amministrativo può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori con qualsiasi mezzo di comunicazione e delibera a maggioranza dei presenti.

Le decisioni dell'organo amministrativo possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante il consenso espresso per iscritto, con l'obbligo di indicare con chiarezza nei documenti sottoscritti dagli amministratori l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. In tal caso le decisioni sono assunte a maggioranza degli amministratori.

Le decisioni assunte dall'organo amministrativo devono essere trascritte nel Libro delle decisioni dell'organo amministrativo, con la menzione dei consensi ricevuti.

In ogni caso, le disposizioni dello statuto riferite al singolo amministratore si intendono riferite agli amministratori o al consiglio di amministrazione in caso di loro nomina.

15.2 Non può essere affidata l'amministrazione della società a colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod.civ. ovvero che non rispetti i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica.

Il sopravvenire di queste condizioni determina la decadenza dell'amministratore.

ART.16 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL' AMMINISTRATORE

16.1 L'amministratore resta in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

16.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

16.3 È ammessa la rieleggibilità.

16.4 La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui assume la carica il nuovo amministratore.



[Handwritten signature]

ART. 17 - COMPETENZE DELL'AMMINISTRATORE

17.1 L'amministratore ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

17.2 L'amministratore può nominare istitutori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinandone i compensi.

17.3 Il consiglio di amministrazione, se presente, nominerà al proprio interno un presidente e un amministratore delegato. A quest'ultimo saranno attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione specificati nell'atto di nomina.

ART. 18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

18.1 La rappresentanza della società spetterà:

- in caso di nomina dell'amministratore unico, al suddetto;
- in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio e all'amministratore delegato nell'ambito delle deleghe ricevute.

18.2 La rappresentanza sociale spetta anche agli istitutori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'amministratore nell'atto di nomina.

ART. 19 - COMPENSI DELL'AMMINISTRATORE

19.1 All'amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

19.2 La società non può corrispondere all'organo amministrativo gettoni di presenza ulteriori rispetto agli emolumenti sopra previsti o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per gli amministratori legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20.1 Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica viene nominato, per decisione dei soci, in alternativa un organo di controllo monocratico costituito dal sindaco unico al quale attribuire la revisione legale dei conti, ovvero un revisore o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

21.1 Il sindaco unico è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Egli resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del sindaco unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato nominato il nuovo sindaco unico. Il sindaco unico è rieleggibile nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

21.2 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod.civ. ovvero che non rispettino i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica.

21.3 Il sindaco unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

21.4 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco unico si deve provvedere alla nomina di un nuovo sindaco unico.

21.5 Il Sindaco Unico ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il sindaco unico dovrà essere un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

21.6 La retribuzione annuale del sindaco unico è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

21.7 Delle decisioni del sindaco unico deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del dell'organo di controllo.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 11.

21.8 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco unico, il quale deve tener conto della denuncia nella redazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il sindaco unico deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue condizioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.



21.9 In caso di nomina di un revisore legale, per il conferimento, la revoca e le dimissioni dall'incarico si applicano le disposizioni dell'art.13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e del Regolamento di attuazione 28 dicembre 2012, n.261. I compiti e le responsabilità del revisore sono quelli previsti dagli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n.39 citato.

ART. 22 - RECESSO

22.1 Il diritto di recesso dei soci spetta e viene esercitato nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 23 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'amministratore provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

23.3 Il bilancio d'esercizio è accompagnato dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., valevole anche come relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016, nonché dalla relazione dell'organo di controllo di cui all'art. 2429 c.c., se nominato.

23.4 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

23.5 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

23.6 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

23.7 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART. 24 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

24.1 Fatte salve le funzioni dell'organo di controllo di cui al precedente art. 21, la società dovrà adottare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, i seguenti strumenti di governo societario di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

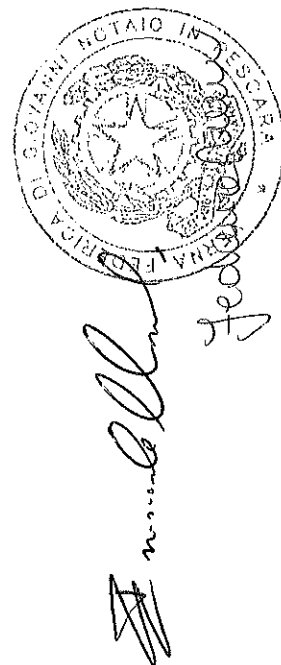
24.2 Gli strumenti adottati sono indicati nella relazione sul governo societario di cui al precedente art. 23 punto 3.

24.3 Qualora la società non integri gli strumenti di governo societario con quelli di cui al precedente punto 1, ne dà conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al precedente punto 2.

ART. 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

25.1 Lo scioglimento volontario della società è deciso dai soci che siano titolari di almeno il 75% del capitale sociale.

25.2 Nel caso in cui si verifichi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cc, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, i soci decidono, sempre con le maggioranze ivi previste:



- la nomina del liquidatore;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri del liquidatore

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cc.

25.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con decisione dei soci presa con le maggioranze previsti nel comma 1. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ.

25.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sull'organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

25.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

26.1 Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci e la società, anche se promosse dall'amministratore o dal sindaco unico (se nominato), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti territorialmente competente sulla sede la società ed il terzo, che fungerà da presidente, dal Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

26.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro rituale, con il rispetto delle norme di procedura. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e sue successive modificazioni.

26.3 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

26.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

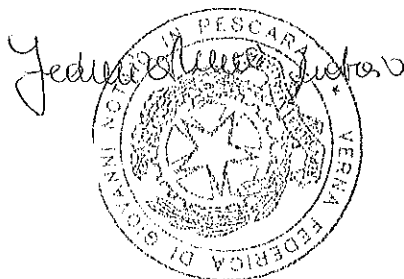
ART.27 - DISPOSIZIONI GENERALI

27.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

27.2 Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se e in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

27.3 Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed in materia di società a partecipazione pubblica.

E. M. L.



F. M. L.

Certificazione di conformità digitale a originale analogico
(Art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter L. 16.02.1913 n. 89)

Io sottoscritta Dott.ssa **FEDERICA Verna** Notaio in Pescara, con studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 10, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

CERTIFICO

- che la presente copia autentica è conforme all'originale depositato ai miei atti, in corso di registrazione, composto di più pagine;
- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della legge n. 82 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D. Lgs. N. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, dotata di certificato n. di serie 13a9, emesso da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 18 settembre 2026.

Si rilascia per uso consentito per legge.

Pescara, lì 29 ottobre 2025

File firmato digitalmente Notaio Federica Verna